



TRIBUNALE DI CATANIA  
SECONDA SEZIONE CIVILE - Lavoro

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA**

proc. n. 3928 / 2023

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Amoroso

letto il ricorso che precede,

visto l'art. 415 c.p.c.,

rilevato che con il ricorso introduttivo è stato formulato il seguente *petitum*: “ *Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro adito, previa fissazione di udienza di discussione, ogni contraria eccezione, istanza o deduzione respinte o disattese: Previa disapplicazione del D.M.50 del 2021 e dei precedenti decreti ministeriali nn.640/2017 e 235/2014 e di tutti gli atti consequenziali, e/o declaratoria di inefficacia /illegittimità, annullamento o disapplicazione dei rispettivi decreti di verifica/convalida/rettifica del punteggio: 1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento di punti 6 per ogni anno e punti 0,5 per ogni mese di servizio militare svolto; 2) per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente ad adottare ogni provvedimento necessario alla rettifica della relativa graduatoria con riconoscimento: al sig. Sicilia Gennaro complessivi punti 27,50 (pari a 12,00 + ulteriori punti 15,5 per servizio di militare), per il profilo di Assistente Amministrativo e complessivi punti 27,10 (pari a 11,60 + ulteriori punti 15,5 per servizio di militare) per il profilo di Collaboratore Scolastico, o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata; - Tomarchio Luca complessivi punti 16,90 (pari a 11,90 + ulteriori punti 5 per servizio sostitutivo) per il profilo di Assistente Amministrativo; complessivi punti 15,90 (pari a 10,90 + ulteriori punti 5 per servizio sostitutivo) per il profilo di Assistente Tecnico, e complessivi punti 18,00 (pari a 13,00 + ulteriori punti 5 per servizio sostitutivo) per il profilo di Collaboratore Scolastico, o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata” ;*

vista l'istanza per la notifica del ricorso per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* con la quale è stato chiesto nello specifico “ *Ove ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti inseriti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto di III fascia oggetto del presente procedimento, profilo di Assistente*



*Tecnico, per il profilo di Collaboratore e per il profilo di Assistente Amministrativo, si chiede autorizzarsi la notifica ai sensi dell'art.150. cpc” .*

**FISSA**

**l'udienza di discussione per il giorno 23/1/2024 , ore 09:00;**

**ONERA**

parte ricorrente a notificare il ricorso e il presente decreto nel rispetto dei termini di legge;

**DISPONE**

la trasmissione del fascicolo al Presidente della Sezione per i provvedimenti conseguenti all'istanza *ex art. 150 c.p.c.*;

**AVVERTE**

Parte convenuta che la costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza implicherà, ove applicabili, le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.

Visti gli articoli 127 e 127 ter c.p.c. ;

ritenuti sussistenti i presupposti ivi previsti per la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 *ter* cpc;

ritenuto che per il contenuto delle note prescritto dalla legge possa indicarsi per le stesse la lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;

considerato che va assegnato il termine perentorio come per legge per il suddetto deposito;

DISPONE che l'udienza del 23/01/2024 ore 9:00 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni della lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;

ASSEGNA a tal fine alle parti termine perentorio **sino al giorno e all'ora fissati** per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;

AVVISA che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel **termine perentorio** suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 *ter* c.p.c. sopra richiamato;

AVVISA altresì ciascuna parte che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto potrà – ove voglia - opporsi alla sostituzione dell'udienza a trattazione



scritta, chiedendo la trattazione dell'udienza in presenza, in mancanza dovendo intendersi prestato il consenso delle parti alla predetta modalità cartolare.

Si comunichi.

Catania, 12/04/2023

IL GIUDICE DEL LAVORO

*Dott.ssa Federica Amoroso*

